SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

Doc. IV n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

GIUSEPPE VALLONE

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 04/7976 RGNR, n. 04/21013 RG GIP)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino il 19 ottobre 2004

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 2004

Onorevoli Senatori. – Il 19 ottobre 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazione telefonica del senatore Giuseppe Vallone, effettuata nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 04/7976 RGNR, n. 04/21013 RG GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta l'8 novembre 2004 e l'ha annunciata in Aula il 9 novembre 2004.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 18 novembre 2004, ascoltando il senatore Vallone, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Il senatore ha confermato quanto affermato dal magistrato nella richiesta, e cioè di non avere obiezioni all'utilizzo del contenuto dell'intercettazione.

* * *

La richiesta avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Torino concerne l'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra il signor Giorgio Marietta ed il senatore Giuseppe Vallone; poiché le intercettazioni sono state effettuate sull'utenza telefonica cellulare del Marietta (in cinque diversi episodi), si versa nel caso contemplato dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e, pertanto il giudice – non ritenendo irrilevanti le intercettazioni indirette – ha richiesto l'autorizzazione alla Camera di appartenenza.

All'epoca in cui furono effettuate le intercettazioni, il procedimento penale contestava il reato di concorso in tentata estorsione continuata: nella prospettazione accusatoria Giorgio Marietta e Federico Maionchi minacciarono l'amministratore delegato ed il consigliere di amministrazione di una società

consortile per azioni (la CSEA, operante nel settore della formazione professionale e partecipata da Enti locali piemontesi) allo scopo di ottenere: *a*) che società ad essi riferibili diventassero socie del consorzio; *b*) che il Marietta diventasse consigliere di amministrazione del consorzio e comunque partecipasse alla sua gestione (soprattutto delle forniture) anche attraverso uomini di fiducia; *c*) che il Marietta potesse percepire dal consorzio tra i 3000 ed i 4000 euro mensili.

La minaccia consisteva nel prospettare agli amministratori del consorzio la propalazione del contenuto di un *dossier* relativo ad irregolarità commesse nella gestione del consorzio (relative ad operazioni immobiliari in Costa Azzurra, a ristrutturazioni e ad assunzioni); artefice della propalazione – che avrebbe provocato un danno di immagine assai serio al consorzio – sarebbe stato un partito politico che intendeva essere rappresentato nel consorzio: il senatore Vallone sarebbe stato l'esponente più interessato all'operazione.

Del dossier l'ufficio giudiziario ignora il contenuto, per cui non si sa se effettivamente - come vantato dagli indagati - esso sia stato redatto dalla Digos, se il suo contenuto sia in tutto o in parte simile a quello descritto dal Marietta, ovvero se il Marietta fosse in grado o meno di influire sul suo utilizzo da parte di altri; è però bastevole, ai fini dell'accusa, che le minacce profferite dall'indagato che si dimostrava a conoscenza di circostanze riservate come l'interessamento di esponenti politici alla gestione ed al controllo del consorzio - fossero percepite come serie dalle persone offese, cioè idonee a determinarne i comportamenti nel senso voluto.

A seguito di esposto reso dal consigliere consortile Ruspini il 2 aprile 2004, si apriva il procedimento penale ed il pubblico mini-

stero otteneva, il giorno dopo, l'autorizzazione all'intercettazione telefonica dell'utenza cellulare in uso al Marietta. Tali intercettazioni, prorogate, proseguirono finché l'11 giugno 2004 il giudice Viti, su richiesta del pubblico ministero, spiccò ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Marietta e Maionchi.

Nel corso delle intercettazioni per cinque volte il Marietta si mise in contatto con il senatore Vallone. Di tutte e cinque le conversazioni oggetto di intercettazione indiretta il magistrato torinese ha trasmesso integrale registrazione in un *compact disk* contenente i *files* audio; di talune è stato trasmesso anche un «brogliaccio» con le conversazioni stenografate, o comunque un sunto redatto dal nucleo della guardia di finanza delegato come polizia giudiziaria.

Il 6 aprile 2004 il Marietta chiama il senatore sull'utenza intestata al Comune di Borgaro Torinese, dicendogli di non considerare concludenti alcuni colloqui che stava tenendo in quei giorni; quella mattina si sarebbe visto con Ruspini e richiedeva che linea tenere, stante il rischio di atteggiamenti dilatori. Il senatore preannuncia di rimando che sarà svolta un'azione politica per accertare come sia possibile che società decotte e fallite siano nel consiglio di amministrazione dello CSEA, mentre le società che invece chiedono di entrare vengono escluse. Di tale conversazione, che si conclude con l'impegno del Marietta di riferire a Vallone l'esito dell'incontro, il nucleo di polizia giudiziaria delegato ha redatto sia un breve sunto, sia un «brogliaccio» con le conversazioni stenografate.

Il 14 aprile 2004 il Marietta chiama il senatore Vallone sulla sua utenza radiomobile; l'interlocutore lo invita a richiamarlo sull'utenza fissa del comune di Borgaro. Di tale conversazione il nucleo di polizia giudiziaria ha redatto un breve sunto.

Il 14 aprile 2004, mezz'ora dopo la precedente telefonata, il Marietta chiama il senatore Vallone sull'utenza fissa del comune

di Borgaro: viene passato al senatore dalla segreteria e lamenta di non aver ricevuto la telefonata di un soggetto che s'era impegnato a farla. Il senatore gli risponde di aspettare la fine di settimana e, se entro lunedì non avesse chiamato, sarebbe stato fatto un piano d'azione. Di tale conversazione il nucleo di polizia giudiziaria ha redatto un breve sunto.

Il 19 aprile 2004 il Marietta chiama il senatore Vallone sull'utenza radiomobile lamentando che non ha ricevuto notizie dagli interlocutori; il Marietta riceve conferma alla sua linea di condotta, che sarebbe quella di non muoversi più, aspettando di essere contattato dal senatore. Di tale conversazione il nucleo di polizia giudiziaria ha redatto un breve sunto, nonché un «brogliaccio» con le conversazioni stenografate.

Il 15 giugno 2004 il Marietta chiama il senatore Vallone sull'utenza radiomobile chiedendo se il discorso CSEA sia caduto completamente. Il senatore risponde di avere incontrato gli interessati e di aver detto quali erano le contestazioni, pur togliendo dal fascicolo una parte dei dati; di avere invitato i suoi interlocutori – identificati, su richiesta del Marietta, nell'ingegner Morfino e nel presidente, di cui non ricordava il nome a fare una riflessione prima delle elezioni. Dopo aver detto che gli interlocutori si erano presi del tempo, il senatore conclude assentendo all'impressione del Marietta secondo cui poteva darsi che al suo ritorno dalla Russia ci sarebbe stato comunque un esito chiarificatore della questione. Di tale conversazione il nucleo di polizia giudiziaria ha redatto un breve sunto.

Al momento della richiesta del GIP (camera di consiglio del 15 ottobre 2004) anche il senatore Vallone rivestiva la qualifica di indagato e, in quella sede, il suo legale – avvocato Zancan – non si era opposto alla richiesta di autorizzazione al Senato (avanzata dal pubblico ministero) pur avendo eccepito in via principale l'irrilevanza delle conversazioni intercettate.

* * *

Il magistrato procedente, nell'ordinanza di custodia cautelare a carico del Marietta, si pone il problema se egli possa considerarsi nuncius del senatore Vallone, nelle numerose conversazioni telefoniche con terzi in cui esplicitamente dichiara di agire su suo incarico (diverse da quelle oggetto della presente richiesta). Tale quesito, risolto negativamente, è interessante in quanto consente al medesimo giudice di far riferimento all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sollevata dalla IV Sezione penale della Corte di cassazione con pronuncia del 4 febbraio -9 marzo 2004, n. 10772: è quindi nella piena cognizione di diritto del giudice la pendenza della questione di costituzionalità della norma che è stato chiamato successivamente ad applicare in riferimento alle intercettazioni di conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Vallone.

In attesa della pronuncia del giudice delle leggi, il magistrato procedente ha ritenuto di applicare la norma in questione richiedendo l'autorizzazione al Senato in merito all'utilizzo del contenuto delle intercettazioni indirette, considerato non irrilevante. Così come il magistrato procedente, anche la Camera di appartenenza del senatore è quindi tenuta a pronunciarsi in base alla normativa vigente, senza pregiudicarne la futura resistenza allo scrutinio di costituzionalità.

Semmai, è da notare come presumibilmente, al momento delle intercettazioni in questione, il senatore Vallone non risultasse ancora iscritto sul registro delle notizie di reato, per cui il testo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 gli si applicherebbe integralmente: esso infatti si riferisce a «verbali e... registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualunque forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi». Il riferimento ai «procedimenti riguardanti terzi» – contenuto nell'articolo 6 della legge n. 140 – deve essere stato ritenuto at-

tinente al momento iniziale dell'indagine e non ai suoi successivi sviluppi, visto che il magistrato procedente ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione per tutte e cinque le conversazioni telefoniche intercorse con il senatore Vallone.

In ogni caso, un'interpretazione secondo ragionevolezza non può soffermarsi soltanto sul dato testuale: se l'articolo 4 della legge n. 140 si riferisce alle intercettazioni «dirette» a carico del parlamentare, l'articolo 6 si applica «fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4». È ben vero che al suo interno si delimita ulteriormente l'ambito ai procedimenti riguardanti terzi; ma sarebbe irrazionale prevedere la guarentigia dell'autorizzazione del Senato per le intercettazioni indirette nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, e dichiarare la piena utilizzabilità delle intercettazioni indirette nell'ambito di procedimenti che abbiano anche il parlamentare tra gli indagati. È perciò preferibile ritenere che il riferimento ai «procedimenti riguardanti terzi» sia attinente al momento iniziale dell'indagine e non ai suoi successivi sviluppi.

* * *

Ai fini della presente decisione – che, come detto, concerne l'applicabilità di una norma attualmente al vaglio di costituzionalità, in forza di eccezione sollevata dal supremo organo della giurisdizione – è prudente decidere sulla base di quegli elementi che comunque si sottraggono a tale censura, e perciò accordare rilievo decisivo al fatto che l'interessato abbia dato assenso all'utilizzazione delle conversazioni oggetto delle intercettazioni.

Infatti, ove si negasse rilevo al consenso dell'interessato, negando l'autorizzazione, si verrebbe a sancire che il bene tutelato (la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare) è sottratto alla disponibilità del suo titolare. E tale affermazione sarebbe assai discutibile, posto che la legge 140/2003 non definisce alcun parametro in base al quale conce-

dere o negare l'autorizzazione; e il parametro normalmente desunto dall'art. 68 Cost. (la tutela della «libertà della vita di relazione dei soggetti partecipi dell'attività parlamentare»: così si è espressa questa Giunta nel Doc. IV, n. 5-A) in questo caso deve contemperarsi con altri valori di rango costituzionale, quali il diritto di difesa (del parlamentare ed eventualmente di terzi) e il regime probatorio di un processo penale che riguarda altri soggetti.

Allo stato, pertanto, si può ritenere che un eventuale diniego di autorizzazione potrebbe giustificarsi solamente quando (come enunciato nel citato Doc. IV, n. 5-A) «nell'intercettazione si rinvengono elementi atti ad alterare il libero esercizio dell'attività parlamentare», vale a dire quando l'intercettazione operata sull'utenza di terzi rivela oggettivamente l'intento di aggirare la garanzia costituzionale di cui all'articolo 68, terzo comma. Ma di ciò non vi è alcuna traccia, ed il consenso dell'interessato ne è un'ulteriore conferma indiretta.

La conclusione non muta per il fatto che, nel caso in esame, in un momento successivo alle intercettazioni, siano stati ravvisati estremi di reato anche a carico del senatore Vallone. Il criterio determinante, per quanto detto, rimane in ogni caso, quello della volontà dell'interessato (tanto più ora che, come indagato, egli ha un concreto e diretto interesse all'utilizzo di determinati elementi di prova), combinata con la constatazione che non si ravvisa alcun elemento tale da far prevalere la tutela della riservatezza del parlamentare, in merito a conversazioni asseritamente intese a determinare iniziative funzionali alla diversa composizione di una società consortile.

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Giuseppe Vallone nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi.

Fassone, relatore